ALLEGATO B

Disposizioni tecniche sulla installazione di camini, canne fumarie, comignoli e sistemi di evacuazione fumi e vapori

Quota di sbocco in atmosfera di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione e/o dei vapori provenienti da cucine di tipo civile o assimilabili e comunque di potenzialità inferiore a 35 Kw

I sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione e/o dei vapori generati da cucine devono essere portati con sbocco sopra il tetto dell'edificio rispettando le seguenti prescrizioni:
Si dovranno rispettare le quote e le distanze prescritte dalla norma UNI di riferimento vigente al momento della progettazione dell'impianto o della installazione (nel caso in cui la legislazione vigente non preveda l' obbligo del progetto) dell'impianto o degli apparecchi.
In linea generale, per gli immobili e le zone di cui al punto 1.2 del presente allegato tutti i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione installati all'esterno dovranno essere realizzati o rivestiti in rame o, in alternativa, rivestiti in muratura intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.

1. Sistemi di evacuazione a servizio di cucine di abitazioni con impianti di potenzialità inferiore a 16 Kw e con portata d'aria inferiore a 500 mc/ora.

1.1. Prescrizioni generali.

Si dovranno rispettare le seguenti limitazioni:

- dovrà essere superato di almeno un metro il limite superiore delle aperture (finestre , prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 5 m
- dovrà essere superato di almeno 3 m il piano di calpestio di terrazzi e balconi e coperture praticabili distanti meno di 3 m
- dovrà essere raggiunta la quota del piano di calpestio di terrazzi e balconi e coperture praticabili distanti 6 m
- dovrà essere raggiunta la quota determinata dalla interpolazione lineare per i terrazzi e i balconi e coperture praticabili distanti da 3 a 6 m

1.2. Scarichi a parete.

Per gli immobili sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 ed in specifico agli artt. 10[1] e 134[2] e situati nella zona A di cui al D.M. 1444/68, meglio individuate nel Titolo IV "L'edificato storico" del Regolamento Urbanistico, è ammesso, previa l'ottenimento delle autorizzazioni di cui agli artt. 22[3] e 146[4] del D.Lgs. 42/2004, scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno nel rispetto delle distanze minime imposte dalla norma UNI 7129 per terminali di tiraggio a parete di apparecchi a tiraggio naturale oltre i 16 kw.
La distanza tra due terminali di scarico in facciata a servizio della stessa unità immobiliare deve comunque essere superiore a 5 m. In caso di unità immobiliari diverse, la distanza tra i due terminali di scarico (qualora non sia possibile rispettare la distanza di 5 m) deve comunque essere la massima possibile compatibilmente con lo sviluppo della unità immobiliare.

[1] Vedi note 1 Allegato A
[2] Vedi note 2 Allegato A
[3] Vedi note 3 Allegato A
[4] Vedi note 4 Allegato A

2. Sistemi di evacuazione a servizio di impianti di potenzialità compresa tra 16 e 35 Kw o con portata d'aria superiore a 500 mc/ora.

Si dovranno rispettare le seguenti limitazioni:

- dovrà essere superato di almeno un metro il limite superiore delle aperture (finestre , prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 8 m
- dovrà essere superato di almeno 3 m il piano di calpestio di terrazzi e balconi e coperture praticabili distanti meno di 5 m
- dovrà essere raggiunta la quota del piano di calpestio di terrazzi e balconi e coperture praticabili i distanti 8 m
- dovrà essere raggiunta la quota determinata dalla interpolazione lineare per i terrazzi e i balconi distanti da 5 a 8 m

3. Deroghe.

Per situazioni difformi o non contemplate dalle presenti note di chiarimento e precisazioni dovrà essere presentata esplicita domanda di deroga al dirigente. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:

- relazione tecnica esplicativa con indicazione della tipologia e delle caratteristiche delle apparecchiature installate
- planimetria di zona in scala 1:2000
- pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate
- fotografie che evidenziano quella che sarà la posizione del terminale di uscita e degli elementi architettonici circostanti rilevanti al fine della richiesta di deroga

Dovranno essere chiaramente indicate le misure, le distanze e quanto altro oggetto di richiesta di deroga.
Qualora risulti necessario, potranno essere presentate sezioni e/o prospetti con l'indicazione della posizione del terminale di uscita

4. Quota di sbocco in atmosfera di terminali di impianti di estrazione aria a servizio di locali ed edifici di tipo civile ad uso abitativo (o similare) o commerciale.

Non rientrano nel campo di applicazione di questa norma le attività industriali e gli ambienti dove vengono svolte attività che comportano l'uso di particolari sostanze, essenze o gas che possono essere introdotti in atmosfera attraverso l'impianto di estrazione.
I terminali degli impianti di estrazione aria devono rispettare le seguenti limitazioni:
devono di norma avere sbocco sopra il tetto dell'edificio rispettando le seguenti prescrizioni

4.1. Si dovranno rispettare le quote e le distanze prescritte dalla norma UNI 7129 punto 4.3.3

4.2. Si dovranno rispettare le seguenti ulteriori limitazioni :

- dovrà essere superato di almeno un metro il limite superiore delle aperture (finestre , prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 5 m
- dovrà essere rispettata la distanza minima di 3m da terrazzi e balconi.
- dovrà essere superato di almeno 3 m il piano di calpestio di terrazzi e balconi distanti 3 m
- dovrà essere raggiunta la quota del piano di calpestio di terrazzi e balconi distanti 6 m
- dovrà essere raggiunta la quota determinata dalla interpolazione lineare per i terrazzi e i balconi distanti da 3 a 6 m

4.3. Per gli impianti a servizio di edifici esistenti (limitatamente al centro storico principale, ai centri storici minori e e agli edifici catalogati ex 1089) e per portate d'aria inferiori ai 600 mc./ora è ammesso lo scarico diretto all'esterno.
I terminali di detti impianti dovranno rispettare le seguenti limitazioni:
Si dovranno rispettare le quote e le distanze prescritte dalla norma UNI 7129 punto 4.4.2.3 per apparecchi oltre i 16 Kw aumentando le distanze minime A, B, D, E, F del 500%. O, P del 100%
La distanza minima da una presa di aria esterna a servizio di un impianto di ventilazione o condizionamento di un'altra utenza deve essere superiore a 6 m.

4.4. Per gli impianti a servizio di una abitazione o di una attività commerciale (per i locali dove non vengono svolte attività che comportano l'uso di particolari sostanze , essenze o gas) con portata massima totale istantanea inferiore a 150 mc/ora è ammesso lo scarico diretto all'esterno.
Si dovranno rispettare le quote e le distanze prescritte dalla norma UNI 7129 punto 4.4.2.3 per apparecchi oltre i 16 Kw aumentando le distanze minime A, B, D, E, F del 100%.
La distanza minima da una presa di aria esterna a servizio di un impianto di ventilazione o condizionamento di un'altra utenza deve essere superiore a 4 m.

5 Quota di sbocco in atmosfera di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione e/o dei vapori provenienti da cucine di ristoranti , alberghi , pasticcerie , panifici e assimilabili.

Per Ristoranti e Alberghi, qualora si rientri nei limiti indicati, possono essere applicate le limitazioni prescritte per gli impianti (cucine) di tipo civile.
Negli altri casi i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione e/o dei vapori generati da cucine devono essere portati con sbocco sopra il tetto dell'edificio rispettando le seguenti prescrizioni e in ogni caso dovranno essere adottate le misure necessarie per non interferire con eventuali aperture di areazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze e per non arrecare danni ad alcuno.

5.1. Si dovranno rispettare le quote e le distanze prescritte dalla norma UNI 7129 punto 4.3.3 o la norma UNI vigente al momento della esecuzione dell'opera.

5.2. Si dovranno rispettare le seguenti ulteriori limitazioni :

- dovrà essere superato di almeno due metri il limite superiore delle aperture (finestre, prese d'aria ecc.) presenti nel raggio di 14 m
- dovrà essere raggiunto il limite superiore delle aperture (finestre, prese d'aria ecc.) distanti 42 m
- dovrà essere raggiunta la quota determinata dalla interpolazione lineare per le aperture distanti da 14 a 42 m
- dovrà essere rispettata la distanza minima di 15m. da terrazzi e balconi.
- dovrà essere superato di almeno 3 m il piano di calpestio di terrazzi e balconi distanti 20 m
- dovrà essere raggiunta la quota del piano di calpestio di terrazzi e balconi distanti 38 m
- dovrà essere raggiunta la quota determinata dalla interpolazione lineare per i terrazzi e i balconi distanti da 20 a 38 m
- dovrà essere superato di almeno 5 m il piano di calpestio di terrazzi e balconi distanti meno di 15 m
- dovrà essere superato di almeno 4,5 m il piano di calpestio di terrazzi e balconi distanti meno di 15 m

5.3. Qualora non possano essere rispettate le distanze previste al punto1.1.2 dovranno essere previsti idonei sistemi di filtrazione e di abbattimento degli odori che dovranno essere mantenuti dal titolare della attività in perfette condizioni di funzionamento tramite i necessari interventi di manutenzione.